



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

Ord. n° 102 del 15 Giugno 2020

IL SINDACO

Visto l'approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente aumento delle temperature che comporta, di norma, l'incremento dei consumi idrici;

Preso atto che onde evitare disservizi ed irregolarità nell'approvvigionamento, è in dovere dell'Amministrazione di chiedere la collaborazione della popolazione per un uso più razionale della risorsa idrica e per assicurare il corretto uso dell'acqua destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, evitando qualsiasi impiego improprio (innaffiamento giardini, lavaggio auto, pavimentazioni esterne, riempimento vasche, piscine, ecc.);

Considerato

- che risulta di prioritaria importanza ed indispensabile la tutela dell'uso dell'acqua potabile a scopi alimentari, igienico e pulizia personale;

- che è necessario, emettere ordinanza con la quale deve essere fatto divieto assoluto di utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quello strettamente domestico;

Ritenuto quindi necessario vietare gli usi impropri dell'acqua potabile, al fine di assicurare un regolare approvvigionamento idrico a tutte le zone del Comune;

Visto:

- l'art. 2 della legge n° 36/1994;

- l'art. 98 del Decreto Legislativo n° 152/2006;

- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

- la legge n° 689/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, di utilizzare l'acqua potabile per usi diversi da quello strettamente domestico, per usi impropri ed i prelievi abusivi, in particolare:

a. Prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;

b. Prelevare acqua dalla bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;

c. Prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi.

I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e potranno essere denunciati alle Autorità competenti.

E' vietato, inoltre:

• alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini;

• l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine;

• l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi;

- E' assolutamente vietata, a chiunque, la manovra delle saracinesche installate sulla rete degli acquedotti e sulle fontane pubbliche o presso pubblici lavatoi o abbeveratoi;

E' FATTO OBBLIGO

ai proprietari o a chi a qualsiasi titolo abbia il possesso di vasche, piscine, orti e giardini di documentare in modo inequivocabile, ogni qualvolta venga richiesto dagli agenti della Polizia Comunale e dalla Forza Pubblica, incaricati di far rispettare la presente ordinanza, la provenienza dell'acqua utilizzata per il riempimento delle vasche, delle piscine e per l'innaffiamento, dovendosi provare che si tratta di acqua non potabile.

Per finalità di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre deroghe temporanee alla presente Ordinanza.

DISPONE NEI CONFRONTI DEGLI EVENTUALI TRASGRESSORI

la comminazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000, così come modificato dall'art. 16 – comma 1 – della legge n° 3/2003, secondo le procedure previste dalla legge n° 689/1981 e dal Regolamento Comunale delle procedure sanzionatorie amministrative diverse da quelle previste dal Codice della Strada

E' FATTO OBBLIGO

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Tutti i cittadini sono invitati a segnalare nell'interesse della collettività coloro che facciano uso di acqua potabile diverso da quello consentito.

Il Comando di Polizia Comunale e tutti gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.


AVVERSO

La presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla pubblicazione, al T.A.R. Sicilia ed al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

DISPONE, la trasmissione della presente ordinanza

- Al Comando Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri
- Al Distaccamento Forestale;
- La pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito web

Dalla Residenza Municipale, li 15/06/2020

 **IL SINDACO**
Dott. Vito Sinatra